

Penale Sent. Sez. 1 Num. 39545 Anno 2018

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: BINENTI ROBERTO

Data Udiienza: 17/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo;

nel procedimento a carico di:

Tomassini Simone, nato a Fermo il 04/11/1987

avverso la sentenza del 02/03/2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;

sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;

udito il difensore dell'imputato Avv. Stefano Nascimbeni, che ha concluso per il rigetto o in subordine per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Fermo, all'esito dell'udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Tomassini Simone in ordine al reato di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 (capo a), perché il fatto non costituisce reato, e a quello di cui all'art. 3 stessa legge (capo b), per non avere commesso il fatto, condotte aventi a oggetto la



detenzione di due carabine ad aria compressa e la loro previa alterazione che le rendeva, per l'erogazione di potenza superiore a 7,5 jule, armi comuni da sparo.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo denuncia violazione dell'art. 425 cod. proc. pen., sul rilievo che non ci si era attenuti ai parametri di valutazioni operanti in materia di sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare.

2.2. Con un secondo motivo lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Era stato affermato che l'imputato non avrebbe potuto rendersi conto dell'accertata alterazione che aveva trasformato la potenza dei fucili ad aria compressa, rendendoli armi comuni da sparo. Ma, in tal modo non si era considerato che il teste Pistilli, il quale aveva venduto a Tomassini una delle due carabine, aveva riferito che quest'ultimo gli aveva espressamente detto di essere già in possesso di un fucile di quel genere con apportate le medesime modifiche. Sicché non avrebbe potuto ritenersi l'assenza della prova del dolo solo generico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Nel primo motivo ci si limita a enunciare principi giurisprudenziali in materia senza alcun confronto con il caso trattato e la motivazione adottata nella sentenza impugnata, cosicché non è possibile cogliere la rappresentazione di vizi che possano rendere ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione.

3. Il secondo motivo rivolge le sue censure, coerentemente all'intestazione del ricorso, al solo proscioglimento dal reato di detenzione illegale delle carabine, per il quale il G.U.P. si è pronunciato nel senso della carenza dell'elemento soggettivo. In ordine al restante reato, quello relativo all'alterazione delle medesime carabine, d'altronde, lo stesso pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare aveva chiesto il proscioglimento. La pronuncia in tal caso è intervenuta con la formula per non aver commesso il fatto. Da ciò derivando che non è più in discussione la circostanza che le carabine vennero trasferite all'imputato già modificate in modo tale da costituire arma da sparo illegalmente detenuta. Quel che si contesta, pertanto, censurandosi il proscioglimento per il restante reato di detenzione illegale delle due carabine di cui sopra, è l'assunto, come asseverato in sentenza, secondo cui ragionevolmente l'imputato avrebbe

anche potuto non rendersi conto degli effetti di quella trasformazione da parte di altri, derivandone la non dimostrabilità del dolo richiesto dalla detenzione illegale di armi da sparo di cui va fatta denuncia, così come contestato al capo a).

Sul punto sono state svolte dal G.U.P. considerazioni che, da un lato, fanno riferimento all'esito di accertamenti sulle caratteristiche della trasformazione di cui trattasi; dall'altro, escludono la possibile attendibilità delle dichiarazioni di Pistilli Luigi, per l'interesse derivante dall'aver costui ceduto una delle carabine.

Nel motivo di ricorso in questione non ci si confronta con l'intero contenuto della motivazione e con le chiare ragioni che la sorreggono, dato che ci si limita a richiamare ancora le sole dichiarazioni accusatorie (allegate) rese da Pistilli Luigi, senza curarsi di dimostrare l'irragionevolezza di una prognosi negativa in ordine al giudizio di colpevolezza a fronte di tale solo incerto supporto probatorio.

La genericità e manifesta infondatezza del rilievo tanto più si coglie ove si consideri che, essendosi ritenuto che entrambe le carabine furono alterate prima della cessione all'imputato, le dichiarazioni di Pistilli, il quale aveva negato che uno di tali carabine da lui ceduta al Tomassini fosse già alterata, erano state già ritenute, ormai pacificamente, inidonee a costituire una valida fonte di accusa, sia pure in relazione all'altro reato per cui il proscioglimento rimane incontestato.


Anche il secondo motivo del ricorso si rivela pertanto inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 17 maggio 2018

Il Consigliere estensore


Roberto Binenti

Il Presidente

Angela Tardio
